

S T A T U T O

CIF Carrara Centro Italiano Femminile Comunale Carrara

***ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ONLUS***

Dicembre 2011

Art. 1 *Costituzione*

È costituita con sede legale in Carrara, l'associazione di volontariato denominata "**CIF Carrara**" (Centro Italiano Femminile Carrara), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di difesa dei diritti e dignità delle donne;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Attività

CIF Carrara segue, nello svolgimento delle proprie attività, lo stesso orientamento del CIF Nazionale, pertanto opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona-donna secondo lo spirito e principi della Costituzione Italiana e della Dottrina Sociale della Chiesa.

CIF Carrara svolge le proprie attività stabilendo rapporti di collaborazione con enti e con altre associazioni sia pubbliche che private allo scopo di perseguire le proprie finalità.

L'Associazione è soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento.

L'associazione non persegue scopo di lucro.

CIF Carrara si propone con le proprie attività di contribuire alla crescita e allo sviluppo delle persone e delle singole comunità in ordine alla vita sociale, culturale e politica. Si propone di operare per il raggiungimento di una cultura e di una democrazia paritaria in cui sia pienamente riconosciuta la dignità della donna.

Promuove la presenza e la partecipazione delle donne alla vita delle istituzioni, sensibilizzando l'opinione pubblica sui problemi della condizione femminile con particolare attenzione al territorio di Carrara e dei comuni limitrofi.

Opera affinché sia superata ogni forma di discriminazione e violenza, e sia svolta una politica di pari opportu-

nità.

Collabora e agisce organizzando attività a favore della famiglia e dei suoi valori e affinché siano garantiti tutti i diritti di tutti i soggetti sociali nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana.

CIF Carrara per attuare le sue finalità svolge senza scopo di lucro le seguenti attività:

- promuove e attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine principalmente ai problemi di solidarietà e giustizia, libertà e pace;
- collabora con gli enti pubblici e privati del territorio e non, nell'organizzazione e realizzazione di iniziative finalizzate al sostegno della famiglia, del lavoro, dell'ambiente e di qualunque altra questione che riguardi la realizzazione di una convivenza sociale e democratica;
- attua attività di volontariato, in campo culturale e sociale, che favoriscano l'eliminazione di ogni violenza contro le donne ed i minori;
- stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private.

Art. 3 *Aderenti*

Possono aderire al CIF le donne che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione. Eventuali richieste di ingresso di nuove aderenti saranno prese in considerazione e accolte dal consiglio direttivo in qualunque momento.

Le socie sono volontarie e l'attività svolta all'interno dell'Associazione è gratuita.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

Tutte le aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie da comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 4

Diritti e obblighi delle aderenti

Tutte le socie hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

Le socie sono tenute a rispettare le norme del presente statuto, a pagare la quota sociale annuale e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea delle aderenti;
- il consiglio direttivo;
- la presidente.

Art. 6

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutte le aderenti.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e tutte le volte che almeno un terzo delle aderenti ne fa richiesta.

Si riunisce ogni quattro anni per eleggere la presidenza e il consiglio direttivo.

Le riunioni sono convocate dalla presidente, almeno

10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, ecc.) o via e-mail.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo delle socie; in tal caso la presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- individuare gli obiettivi e stabilire gli orientamenti per l'attività di rilevanza comunale;
- verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro svolto;
- eleggere ogni quattro anni il consiglio direttivo;
- eleggere le rappresentanti delle aderenti al consiglio provinciale e regionale in misura percentuale alle aderenti. Tra le rappresentanti delle aderenti dovranno essere elette le rappresentanti degli eventuali coordinamenti;
- approvare il bilancio;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto.

Art. 7

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche e di azione stabilite dall'assemblea ed è organo di coordinamento, di servizio e di sollecitazione delle attività.

Ha il compito di:

1. rappresentare l'associazione comunale e svolgere azioni di presenza in relazione all'ente locale comunale;
2. eleggere il presidente comunale tra i propri membri;
3. promuovere riunioni periodiche delle aderenti alla vita democratica;
4. promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e realtà associative,
5. convocare l'assemblea ogni anno e ogni volta che un terzo delle aderenti lo richieda;
6. assumere o incaricare il personale per svolgere eventuali attività finanziate;
7. nominare il segretario (se occorre);
8. fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
9. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
10. accogliere o rigettare le domande delle aspiranti socie;
11. proporre eventuali variazioni dello statuto da valutare, approvare o respingere in assemblea.

Art. 8

La Presidente

La presidente è eletta dal consiglio direttivo a maggioranza dei propri componenti.

Essa decade dalla carica secondo le norme del successivo articolo 9.

La presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio più anziano di età.

Art. 9

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate al massimo per una volta.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 10

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi delle socie;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e di uno dei membri del consiglio direttivo incaricato. Per l'ordinaria amministrazione (operazioni di c/c, pagamenti, incassi e varie), le firme possono essere disgiunte, con l'obbligo di informare il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva

Art. 11

Bilancio o rendiconto

Ogni anno deve essere redatto, a cura del consiglio direttivo, il bilancio consuntivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 12

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle aderenti presenti.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo Statuto del CIF Nazionale ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.